



TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Seconda Civile

n.24/15

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da A. T. in data 8.1.15; all'esito dell'udienza odierna, rileva quanto segue. L'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte.

La domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, dal che deriva che la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può inerire alla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa del pagamento derivante della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.

Il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione a tal proposito è positiva.

La proposta di accordo promana infatti da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

E' stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da un professionista in possesso dei requisiti di legge, nominato dal presidente del tribunale.

L'OCC ha depositato la prima relazione sulla fattibilità del piano prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12.

Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

1

Ciò impone pertanto che il giudice delegato debba valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti dell'attestazione definitiva.

Ciò posto, ribadito che la proposta prevede il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, con una significativa falcidia dei chirografari, che determina il soddisfacimento di questi ultimi nella percentuale del 2,5%, va rilevato che il piano sottostante alla proposta prevede la cessione dell'unico bene di proprietà del debitore a [REDACTED], madre delle figlie del debitore ex convivente di quest'ultimo, per il controvalore di euro 375.000,00, corrispondente al valore stimato dall'OCC, con conseguente degradazione al chirografo della parte del credito ipotecario di primo grado, pari ad euro 102.150,00, che resta insoddisfatta per l'incapienza del bene sul quale insiste l'ipoteca.

I creditori ipotecari di grado successivo degradano integralmente al chirografo per complessivi euro 734.012,00.

Il piano prevede poi l'apporto esterno di un terzo, [REDACTED] madre del debitore, la quale si è impegnata ad apportare la somma necessaria per il soddisfacimento dei chirografari nella percentuale proposta, somma quantificata in euro 82.000,00, oltre che a provvedere al pagamento del compenso dell'OCC.

La fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei suindicati principi generali che ne governano la redazione.

L'OCC in particolare attesta che [REDACTED] ha già interamente versato la somma di euro 82.000,00 messa a disposizione dei creditori e che [REDACTED] ha accompagnato la proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di proprietà del debitore con la consegna all'OCC di assegno circolare non trasferibile di euro 112.500,00, pari al 30% del prezzo di acquisto, e con l'impegno a versare il saldo entro quarantacinque giorni dalla esecutività del decreto di omologazione dell'accordo.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'accordo proposto da A / T va omologato.

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da lo A / T,

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Bergamo, a spese e cura del ricorrente;

3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Bergamo, 31.3.15

Il giudice delegato
Mauro [REDACTED]

GIUDIZIALE